




VALDERA
UNIONE DEI COMUNI



POLIZIA LOCALE

Comando Territoriale Pontedera

Telef. 0587299252 – Fax 0587212423

Al Presidente dell'Unione Valdera
SEDE

Al Sindaco del Comune di
PONTERA

Alla Segretaria Generale dell'Unione Valdera
SEDE

Alla Dirigente del SUAP dell'Unione Valdera
SEDE

e, p.c.

Al Vice Comandante Generale
Polizia Locale UNIONE VALDERA
SEDE

Oggetto : Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 65 del 11/05/2020 – emergenza Covid 19 Pubblici Esercizi – **Approvazione linee di indirizzo.**

In riferimento alla Delibera in oggetto indicata, seppure la stessa riporti un'approvazione di Linee di indirizzo, la decisione di concedere ai Circoli Privati, che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'occupazione di suolo pubblico, **evidenzia un contrasto con le normative nazionali:**

Innanzitutto si denota il contrasto con l'art. 4 del D.M. n. 564/1992 **rubricato Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati**, il quale recita: *“I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno”*. Dottrina maggioritaria e giurisprudenza sono concordi nel ritenere possibile l'effettuazione della suddetta attività in area esterna ai locali, a condizione che, sia un'area privata e **che non sia visibile dall'esterno**, anche in ragione del fatto che la disciplina sulla sorvegliabilità dei locali vieta qualsiasi forma di pubblicità della somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno dei locali stessi.

si evidenzia, altresì, che l'attività di somministrazione nei circoli è da considerarsi **solo attività complementare**, rispetto a quella che è indicata nello statuto dell'associazione ed è

effettuata al solo fine di consentire ai soci di avere la disponibilità di consumare alimenti e bevande, senza doversi allontanare dalla sede sociale; non dovrà in alcun modo rivestire rilievo primario nell'economia dell'associazione e non dovrà assolutamente avere uno scopo di lucro, tanto che, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 235/2001, fra gli obblighi a carico del legale rappresentante del circolo privato, in sede di presentazione della SCIA, vi è quello di dichiarare l'adesione all'art. 111 commi 3, 4bis e 4 quinquies (ora art.148) del TUIR (DPR 917/1986) e cioè che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, e qualora non rispetti le disposizioni di cui all'art. 148 succitato, perde la qualifica di circolo privato e tutti i benefici che ne conseguono.

Si ricorda, inoltre, che i circoli privati hanno l'obbligo di redigere un Conto Economico, dal quale non deve risultare che le maggiori entrate sono costituite dall'incasso proveniente dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande altrimenti essa risulterebbe attività principale, dunque commerciale e ai fini di lucro, facendo perdere all'ente i requisiti di associazione/circolo privato e assumere quelli di un Pubblico Esercizio a tutti gli effetti.

Da ciò ne consegue che negli stessi locali non possono essere svolte due attività contrastanti quali un Pubblico Esercizio e un Circolo Privato, per i quali vengono prescritti criteri di sorvegliabilità diversi e assolutamente opposti. **Quindi non sono giustificate iniziative per incentivare tale attività non economica e che deve risultare assolutamente secondaria ed accessoria**, come, invece, si rende necessario nel caso di imprese commerciali rivolte al pubblico e che non hanno le agevolazioni fiscali riconosciute dal TUIR (D.P.R. 917/86) agli enti di tipo associativo.

Oltre a ciò giova evidenziare che il Decreto "Rilancio" (D.L. 19.05.2020 nr. 34) all'art. 181, in ordine all'adozione di strumenti finalizzati a promuovere la ripresa delle attività economiche, si riferisce alle attività turistiche e alle imprese **di Pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991, precisando anche che le stesse sono esonerate dalla data del 1° Maggio 2020 sino alla data del 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa sull'occupazione di suolo pubblico.**

Per quanto sopra evidenziato, si ritiene che la concessione di suolo pubblico per il posizionamento di dehors e/o tavoli e sedie all'esterno dei circoli, **violi palesemente i suddetti principi, facendo venir meno il requisito della sorvegliabilità ai locali di cui al D.M. 564/92.**

Per quanto sopra questo Comando, nell'ipotesi di occupazione di suolo pubblico da parte di circoli privati, procederà alla rilevazione della violazione del succitato art. 4 del D.M. 564/92, chiedendo al SUAP Unione Valdera l'emissione del provvedimento di non prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo i dettami dell'art. 4 c.3 del D.P.R. 235/2001.

Distintamente.



IL COMANDANTE

- Comm. Daniele CAMPANI -